

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXCI

n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA
DEGLI INCENDI BOSCHIVI»

(Periodo 1° gennaio - 31 marzo 2004)

*(Articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 2002, n. 118)*

Presentata dal Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE

(Encefalopatia spongiforme bovina)

Trasmessa alla Presidenza il 30 luglio 2004

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Bse

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002 n. 118 recante “disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi” ha previsto all’art. 1 c) 12. che con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

Al riguardo, di seguito vengono riportati i risultati dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

Nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2004 sono proseguite le operazioni di distruzione delle farine animali detenute in ammasso pubblico ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 2 sulla base degli accordi precedentemente stipulati con le ditte ENDESA, COPERSALENTO E TREERRE.

In detto periodo è stato, infatti, smaltito da parte delle sopracitate ditte un quantitativo pari a t. 46.561,543 (Allegato 1), che aggiunto al quantitativo precedentemente distrutto porta il totale complessivo a t. 155.821,92 di farine animali a basso rischio.

Tale ultimo quantitativo rappresenta il 44,52% della quantità globale in ammasso (circa t. 350.000) la cui distruzione dovrà avvenire, come da previsione, nel corso del corrente anno 2004.

I costi relativi alla distruzione, fatturati nel periodo di riferimento, ammontano a € 1.578.016,38 (Allegato 2).

Si è proceduto, altresì, alla liquidazione di un importo di € 46.210,88 alle ditte di cui all'elenco allegato (Allegato 3) quale prezzo di acquisto e costo del trasporto delle farine animali, ivi compresi i mangimi, conferite in ammasso pubblico, per le quali è stato necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda, invece, le distruzioni del materiale ad alto rischio ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 1 e del basso e dell'alto rischio ai sensi della legge 18 giugno 2002 n. 118, le quantità distrutte ammontano a complessive t. 44.183, 52 ca come analiticamente indicato nel prospetto allegato (Allegato 4).

Infine si è proceduto al pagamento di ulteriori € 1.536.159,56 per le spese di conservazione delle farine animali a basso rischio in deposito presso i magazzini AGEA per l'anno 2003 (Allegato 5).

AIUTI NAZIONALI**U.O. 54**

ALLEGATO 1

DISTRUZIONE FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO IN AMMASSO PUBBLICO DAL 01.01.2004
AL 31.03.2004 AI SENSI DELLA LEGGE 49/2001

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2004 MESE	QUANTITA' DISTRUTTE - T.	TOTALE
COPERSALENTO Zona Industriale C.P. 93 73024 MAGLIE (LE)	Gennaio	1.390,100	
	Febbraio	2.636,280	
	Marzo	1.325,200	
	Totale		5.351,580
ENDESA ITALIA SRL Centrale Termoelettrica	Gennaio	2.245,729	
	Febbraio	1.519,070	
	Marzo	2.658,714	
	Totale		6.423,513
TREERRE SPA VIA MARCELLO CAROSI 65	Gennaio	9.791,820	
	Febbraio	10.971,890	
	Marzo	14.022,740	
	Totale		34.786,450
TOTALE GENERALE			46.561,543

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 2****B S E - PROTEINE ANIMALI**
LEGGE 49/2001 - CAP. 309
DOMANDE LIQUIDATE
DISTRUZIONE AMMASSO
DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
COPERSALENTO	277.004,28	3.297,67
COPERSALENTO	230.643,00	2.745,75
TREERRE (BANCA DI ROMA)	1.065.038,70	9.481,90
ANSALDO CALDAIE SPA	5.330,40	88,84
TOT.	1.578.016,38	15.614,16

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 3****B S E - PROTEINE ANIMALI**
LEGGE 49/2001 - CAP. 309
DOMANDE LIQUIDATE
DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
BIANCONI	290,70	Integraz. pagamenti
AGRICOLA TRE VALLI	31.214,97	109,98
AGRICOLA TRE VALLI	5.540,55	Integraz. pagamenti
AGRICOLA TRE VALLI	9.164,66	Integraz. pagamenti
TOT.	46.210,88	

ALLEGATO 4

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 118)

€ 4.726.855,23

Tonn. 25.829,81

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 118)

€ 4.832.907,48

Di cui

€ 1.699.084,86

Tonn. 11.637,56727

Tal quale

€ 3.219.378,06

Tonn. 6.624,2347

Farine

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI MATERIALE TAL QUALE AD ALTO RISCHIO E M.R.S. DAL 01/01/2004 AL 31/03/2004 (LEGGE 49 - ART.1)

€ 39.978,92

Tonn. 91,91

Tal quale

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54**ALLEGATO 5****B S E - AMMASSO PUBBLICO DI PROTEINE ANIMALI****LEGGE 49/2001 - CAP. 309****MAGAZZINI LIQUIDATI DAL 01.01.2004 AL 31.03.2004**

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO
CABIANCA OTTAVIO	232.372,01
BORSARI	1.303.787,55
	TOTALE
	1.536.159,56

3 Anagrafe bovina

Per quanto riguarda l'anagrafe bovina si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Commissario straordinario per l'anagrafe nazionale bovina, Sen. Corsi.

4 Lotta alle scrapie negli allevamenti ovini

La Commissione CE, con decisione del 13 febbraio 2003 n. 2003/100, ha messo a punto i requisiti minimi di un programma di allevamento di ovini resistenti alla scrapie. La scrapie viene infatti considerata una malattia che interessa la salute dell'intera popolazione ovi-caprina della Comunità. Allo stato attuale non vi è un test valido per diagnosticare se eventuali ovi-caprini ammalati siano affetti da scrapie oppure da BSE.

La decisione CE 2003/100 innanzi richiamata contiene le linee guida di un programma per selezionare ovini resistenti alla TSE, da applicarsi a tutte le popolazioni allevate. E' prevista comunque la possibilità di derogare al programma di selezione per alcune razze a bassa diffusione,

ove il programma stesso potrebbe mettere a rischio l'esistenza della razza in questione riducendo il patrimonio genetico disponibile.

Obiettivo della decisione è arrivare alla certificazione di greggi a "rischio trascurabile" da scrapie/BSE, il tutto basato sulla resistenza genetica abbinata ai test TSE.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel corso degli anni 2002-2003 ha attivato nell'ambito delle attività di miglioramento genetico un programma, per una spesa di € 235.085 gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) in collaborazione con l'Istituto zootecnico caseario della Sardegna e con il Laboratorio Gruppi Sanguigni (LGS), per l'analisi dei risultati sulle frequenze alleliche del gene PrP di 17 razze ovine italiane.

I risultati del programma, di cui si è già relazionato in precedenza, sono stati inviati al Ministero della Salute che li ha utilizzati per presentare alla Commissione CE il documento sulle frequenze alleliche dei genotipi distinti per area della popolazione ovina nazionale, così come previsto dalla decisione CE 2002/1003.

Entro il 31 dicembre 2003 ciascuno Stato membro avrebbe dovuto presentare un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE (decisione CE 2003/100). Con nota n. 23858 del 7 ottobre 2003 il MiPAF ha richiesto al Ministero della Salute che le modalità operative per dare attuazione alle decisioni comunitarie fossero concordate collegialmente, in particolare nelle decisioni relative alla realizzazione di programmi di selezione.

Pertanto, in una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero della Salute è stato elaborato e concordato lo schema di Piano nazionale di

selezione genetica per la resistenza alle EST negli ovi-caprini in ottemperanza alla decisione CE n. 2003/100 e del Regolamento CE n. 1915/2003. Il piano in così come richiesto, prevede il coinvolgimento, dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), che gestisce i libri genealogici degli ovini e caprini, e dei collegati Laboratorio Genetico e Servizi (LGS) e Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna.

Il piano di eradicazione è in partenza a livello volontario e prevede che il costo dell'analisi sia a carico dello Stato, così come l'indennizzo per l'eventuale abbattimento dei capi portatori dell'allele d'estrema sensibilità (VRQ), ai sensi della legge n. 218/ 1988.

L'applicazione in senso restrittivo della normativa potrebbe causare un forte impatto sulla zootecnia di regioni come la Sardegna e la Sicilia (oltre 4 milioni di ovini da latte, circa il 40% del patrimonio nazionale) con particolare riferimento alle produzioni casearie di qualità (DOP e IGP). La scelta del Ministero della Salute con il documento suddetto va verso l'obiettivo di consentire di disporre nell'arco di 5 – 7 anni di una popolazione maschile almeno con un allele di resistenza alla malattia (ARR).

Nell'ambito del piano, la selezione è prevista esclusivamente sulla linea maschile. Inoltre, a regime, gli allevamenti aderenti al piano possono acquistare arieti solo se provenienti dal L.G. o da allevamenti cosiddetti di "elevato merito genetico" che utilizzano in ogni caso per il 50% arieti provenienti dal L.G. stesso.

Da qui ne discende l'esigenza di intensificare al massimo l'attività selettiva non solo per i requisiti qualitativi e quantitativi della produzione, ma anche per quelli di resistenza genetica per la scrapie, al fine di

soddisfare le richieste di riproduttori resistenti a partire dal 2005 come previsto dal piano nazionale.

Per far ciò si sta predisponendo un programma, collegato al miglioramento genetico per i caratteri quantitativi e quantitativi, con l'obiettivo di procedere non solo con metodiche più intensive con utilizzo esclusivo anche in I.A. di riproduttori maschili omozigoti resistenti (ARR-ARR) nei Centri genetici gestiti dall'ASSONAPA, ma anche utilizzando la linea femminile degli animali iscritti a L.G., soprattutto le potenziali madri di ariete. Si fa presente, infatti, che per tali linee femminili così come per gli arieti, già ora viene prelevato il campione di DNA per la conferma della ascendenza dichiarata. Si tratterebbe di utilizzare lo stesso campione anche per la scrapie.

Il programma sarà finanziato non appena le disponibilità nel competente capitolo di bilancio lo consentiranno.

5. Influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue)

5.1 Interventi finanziari indiretti di indennizzo

I rapporti con la Commissione CE in merito agli interventi di indennizzo economico per il settore bovino previsti all'art. 66, commi 2 e 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002 - Aiuto n. 65/2002) e collegati direttamente alle misure obbligatorie (blocco della movimentazione degli animali) per arrestare la diffusione dell'epizozia, si sono definitivamente conclusi con:

- a. la richiesta di ulteriori dettagli in data 4.12.2003 e specificatamente: a) ricalcolo dell'aiuto relativo alla posticipazione degli oneri previdenziali utilizzando il tasso di interesse comunitario del 5,5% anziché dell'1,6% considerato dal MiPAF; b) elementi del rapporto costi/ricavi per le vacche fine carriera che beneficiano dell'aiuto;
- b. l'invio, con nota n. 162 del 5.2.2004, di una nuova elaborazione dei dati la cui analisi ha ancora confermato come gli aiuti concessi, per tutte le categorie (vitelli, vitelloni e vacche) non superano la differenza tra il valore di mercato rilevato da ISMEA ed il valore a cui l'animale è stato venduto.

La decisione adottata dalla Commissione in data 18 febbraio 2004 ha definitivamente sancito che la misura degli aiuti in questione è conforme

agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato e richiama quanto assicurato per garantire la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, lettera c) del Trattato, e precisamente:

- a) l'aiuto è finalizzato a ristabilire l'agibilità degli allevamenti che operano nella "linea vacca-vitello" compromessa dall'imprevista permanenza di capi in azienda. Per allevamento che opera nella "linea vacca-vitello" s'intende l'allevamento di femmine bovine con l'attitudine alla produzione di carne (razze pure o incroci F1), in condizioni di allevamento brado o semi brado, destinate alla produzione di vitelli svezzati in modo naturale che venduti ad una età mediamente compresa tra i 3-4 mesi e comunque non superiori a 6 mesi, sono destinati al ristallo in allevamenti intensivi da ingrasso;
- b) l'aiuto è concesso solo per i capi trattenuti in azienda a seguito del blocco della movimentazione e successivamente avviati alla macellazione per arrestare il diffondersi della BlueTongue e di altre malattie contagiose e quindi per situazioni compromesse del benessere animale;
- c) la misura dell'aiuto è di natura rigorosamente compensativa in quanto si applica esclusivamente alle aziende in cui l'insorgenza di gravi problemi di benessere animale, in conseguenza delle restrizioni dei movimenti imposti alle medesime aziende, è certificato dalle autorità sanitarie;

- d) le aziende che abbiano già beneficiato di regimi di aiuti similari, sia statali che regionali, non sono ammesse all'aiuto di indennizzo in questione.

Per quanto concerne i benefici relativi alla posticipazione ed alla rateizzazione degli oneri sociali, l'INPS con nota del 22.1.2004 ha fatto presente che, non avendo la legge 28.12.2001 n. 448 stabilito una percentuale di riduzione, ha limitato la riduzione stessa a soli valori centesimali.

Tale interpretazione, con nota n. 20572 del 9.3.2004, è stata condivisa dal MiPAF poiché la riduzione in qualsiasi percentuale sarebbe stata censurabile e comunque non in linea con le osservazioni della Commissione CE. Infatti la riduzione in termini centesimali adottata dall'INPS permette di non incorrere in sovra compensazioni che l'U.E. non avrebbe riconosciuto.

Le disposizioni citate contengono quindi tutti gli elementi per consentire alle Regioni interessate di dar corso al regime di aiuti tenendo conto della propria realtà zootecnica.

Con nota del 12.3.2004 il MiPAF provveduto a trasmettere alle Regioni interessate ed alle organizzazioni agricole copia della decisione della Commissione CE per gli adempimenti di competenza con alcune note di indirizzo ed evidenziando gli adempimenti per garantire:

- il divieto di cumulo degli aiuti concessi con altri aiuti aventi le stesse finalità;
- l'impegno a relazionare sull'attuazione del regime di aiuti in questione.

Relativamente al fondo per l'emergenza Blue Tongue di € 13.014.723,86, ripartito con D.M. n. 24544 del 19.12.2002 alle Regioni interessate, con D.M. n. 23119 del 29.7.2003 e D.M. n. 24836 del 26.11.2003 si è provveduto al pagamento alle medesime Regioni rispettivamente degli importi di € 8.564.953 e di € 1.449.760,00 complessivamente pari all'83% di quanto assegnato.

5.2 Interventi finanziari strutturali e di prevenzione

Per gli interventi strutturali e di prevenzione per il settore ovino e bovino, recati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129 (Aiuto N. 824/C/2000), con D.M. 3 maggio 2001 sono stati trasferiti alle sei Regioni interessate i fondi per l'anno 2001 (€ 15.000.000).

Con D.M. 9 aprile 2001 e successivo D.M. 29 marzo 2002 sono state invece impartite le modalità di attuazione.

La legge 28.12.2001 n. 448, all' art. 66, modificando le disposizioni dell'art. 129 della legge 23.12.2000 n. 388, ha esteso, a partire dal 2002, gli interventi anche al settore bovino. Il fondo di € 6.493.929,07 per l'anno 2002 è stato ripartito e contestualmente liquidato tra le Regioni con D.M. del 16.12.2002. Per il 2003 il fondo di € 10.958.276,00 è stato ripartito e liquidato alle Regioni medesime con D.M. 103232 del 1.12.2003. La Commissione CE si è riservata di esprimere il parere sulla compatibilità dell'aiuto contestualmente alla decisione relativa all'aiuto 824/C/2000.

Con propria decisione la Commissione CE ha ritenuto che la misura di interventi prevista inizialmente per gli ovini non costituisce aiuto di

Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato, esprimendo parere favorevole sul regolamento attuativo recato dai citati D.M. 9 aprile 2001 e D.M. 29 marzo 2002.

Si riassumono gli elementi più significativi della decisione:

- **Obiettivi** - finanziare interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti di ovini nelle regioni colpite dalla malattia provocando la macellazione obbligatoria per ordine delle autorità sanitarie, nonché attività di informazione capillare per diffondere tra gli allevatori le pratiche razionali atte a contenere il dilagare dell'infezione.
- **Beneficiari** - Gli allevatori di ovini le cui aziende si trovano o in zone in cui, a seguito delle ordinanze emanate dalle autorità competenti, si è proceduto alla macellazione obbligatoria del bestiame contagiato, oppure nelle zone limitrofe di rispetto e sorveglianza.
- **Misure e spese ammissibili** - Investimenti per la costruzione o l'adattamento dei ripari esistenti per la protezione delle greggi, senza aumento delle capacità produttive.
- **Intensità degli aiuti agli investimenti** - Il massimale degli aiuti pubblici, rispetto all'investimento ammissibile, è fissato al 40% o 50% nelle zone svantaggiate. Questi tassi possono essere portati al 45 o al 55% nelle zone svantaggiate, quando si tratta di investimenti effettuati da giovani agricoltori.

- **Altre condizioni** - Potranno beneficiare di un aiuto agli investimenti solo le aziende agricole la cui redditività economica può essere dimostrata da una valutazione delle prospettive, che sono conformi ai requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui conduttore possiede le conoscenze e le competenze adeguate.

Con nota n. 100420 del 19.2.2004 la predetta decisione è stata trasmessa alle Regioni interessate ai fini della erogazione degli aiuti.

La decisione della Commissione CE non riporta alcun riferimento alla modifica intervenuta con la legge 28.12.2001 n. 448 che ha esteso, come innanzi detto, gli interventi al settore bovino. Il MiPAF, pertanto, con nota n. 281 del 23.2.2004 ha chiesto alla Commissione medesima di integrare la decisione stessa estendendo alla specie bovina le medesime misure di aiuto con le stesse procedure e modalità già previste per gli ovini.

Si è in attesa della nuova decisione di conformità da parte della Commissione CE.

5.3 La vaccinazione - Provvedimenti adottati ed iniziative intraprese

La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti ha disposto, per l'anno 2004, la 3° campagna vaccinale obbligatoria per la

lotta finalizzata all'eradicazione della "febbre catarrale degli ovini " (Blue Tongue), con inizio della profilassi al 1° dicembre 2003 e chiusura al 30 aprile 2004, prorogabile non oltre il mese di maggio sulla base dei riscontri della sorveglianza entomologica, delle escursioni termiche e climatiche e dello stato di salute degli animali sensibili alla patologia di cui trattasi.

Essendo stati individuati in alcune aree soggette all'infezione oltre ai sierotipi virali 2 e 9 della malattia, precedentemente riscontrati, anche i sierotipi virali 4 e 16, il Consiglio Superiore della Sanità ha espresso parere favorevole all'impiego di un vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, 16.

Al riguardo, poichè sono stati registrati ritardi nell'approvvigionamento del prodotto, la campagna profilattica non ha potuto avere inizio nella data prefissata. Quanto precede, si è aggiunto alle resistenze di una parte degli allevatori contrari alla effettuazione della profilassi vaccinale perchè considerata dannosa in quanto suggestionati da una cattiva informazione fatta circolare nel loro ambito da soggetti esterni agli Organismi ministeriali.

L'insidiosa campagna di disinformazione si è verificata nonostante i controlli preliminari di innocuità e di immunogenicità non avessero evidenziato effetti negativi degni di nota sugli animali seppure in presenza di qualche perdita tra gli animali vaccinati rientrante, comunque, nelle previsioni statistiche di effetti collaterali di qualsivoglia profilassi.

La Commissione Europea ha ridefinito le "zone di restrizione " dando all'Autorità Sanitaria Centrale Nazionale la facoltà di stabilire limiti diversi dell'intero territorio provinciale come invece precedentemente

considerato, ed ha consentito l'invio degli animali vaccinati, anche da più di 12 mesi se provenienti da zone soggette a restrizione, ma che avevano completato la seconda campagna di profilassi, presso gli stabilimenti di macellazione siti in territori indenni.

La Direzione Generale della Sanità Veterinaria ha inoltre chiarito che potevano essere movimentati verso territori indenni :

- bovini/bufalini di età inferiore a quattro settimane e agnelli/capretti di età inferiore a 40 giorni purchè nati da madri vaccinate;

- bovini/bufalini di età compresa tra 40 giorni e 3 mesi purchè vaccinati da 30 giorni con l'obbligo del richiamo a 6 mesi secondo le prescrizioni per i territori di destinazione.

Si sottolinea che la vaccinazione rappresenta l'unica profilassi in grado di contrastare la diffusione del virus B.T. sul territorio e di prevenire le perdite legate alla presenza della malattia negli ovini (morte o abbattimento degli animali in fase preagonica) o dell'infezione (mancata movimentazione degli animali) e risulta essere, unitamente alla sorveglianza, il solo strumento attraverso il quale è possibile garantire la movimentazione delle specie sensibili (ovini, caprini, bovini e bufalini) e la loro commercializzazione.

Pertanto, l'ipotesi di vaccinare solo i capi che devono essere spostati, non è apparsa attuabile perché avrebbe provocato un'accentuata diffusione del virus nei territori indenni, l'endemizzazione della malattia sarebbe risultata in aperto contrasto con la normativa internazionale e comunitaria, impedendo così ogni possibile intervento risarcitorio per gli allevatori.

Al riguardo, giova precisare che agli aventi diritto spettano sia gli indennizzi per gli animali abbattuti che per eventuali danni (aborti o mortalità) derivanti dalla profilassi immunizzante previa verifica ed attestazione degli Assessorati regionali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 218/88.

Spettano, inoltre, gli indennizzi per danni indiretti determinati dalla profilassi quali, calo della produzione del latte sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità, atassia e alterazione del vello, e vengono riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti dell'Autorità Sanitaria Nazionale.

5.4 Blue Tongue – Situazione epidemiologica e attività svolte

1 GENNAIO 2004 – 31 MARZO 2004

L'EPIDEMIA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Nel periodo in esame è stata registrata l'apertura di 7 focolai con 1.112 capi malati, 1.833 capi morti e 22 capi abbattuti (Tabella 1). La malattia ha interessato esclusivamente la regione Sardegna (Figura 1), mentre l'infezione ha interessato le regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Figura 2).

Tabella 1: Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004

Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia					
REGIONE	PERIODO: 01/01/2004 - 31/03/2004				
	N° di focolai	Numero capi			
		Presenti	Malati	Morti	Abbattuti
ABRUZZO	-				
BASILICATA	-				
BOLZANO	-				
CALABRIA	-				
CAMPANIA	-				
EMILIA ROMAGNA	-				
FRIULI VENEZIA GIULIA	-				
LAZIO	-				
LIGURIA	-				
LOMBARDIA	-				
MARCHE	-				
MOLISE	-				
PIEMONTE	-				
PUGLIA	-				
SARDEGNA	7	1.362	1.112	1.833	22
SICILIA	-				
TOSCANA	-				
TRENTO	-				
UMBRIA	-				
VALLE D'AOSTA	-				
VENETO	-				
TOTALE	7	1.362	1.112	1.833	22

**Figura 1: Distribuzione dei focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia
nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004**




Figura 2: Distribuzione della circolazione virale (infezione) del virus della Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia periodo 01/01/2004 - 31/03/2004



Il sierotipo 2 (**BTV2**) è stato rilevato (**Figura 3**) nelle regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna; mentre la circolazione del sierotipo 9 (**BTV9**) è stata evidenziata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia (**Figura 4**).

Figura 3: Distribuzione del BTV2 nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004





Figura 4: Distribuzione del BTV9 nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004

Il sierotipo 4 (**BTV4**) è stato evidenziato in animali sentinella delle regioni Calabria e Sardegna (**Figura 5**), mentre il sierotipo 16 (**BTV16**), nel periodo preso in esame è stato rilevato nelle regioni Calabria, Puglia e Sicilia (**Figura 6**).

Figura 5: Distribuzione del BTV4 nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004



Figura 6: Distribuzione del BTV16 nel periodo 01/01/2004 - 31/03/2004



LA VACCINAZIONE

Le attività effettuate, relative la vaccinazione delle specie sensibili alla BT, e registrate nel Sistema Informativo Nazionale per il periodo considerato (01/01/2004 – 31/03/2004), sono sintetizzate nelle **Tabelle 2,3,4,5 e 6**.

Tabella 2: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse con vaccino monovalente nei confronti del sierotipo 2.

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
LAZIO	RI	35.372	69.844	199	307
LAZIO	RM	91.918	235.438	1.701	13.628
LAZIO	VT	40.620	339.665	1.156	710

Tabella 3: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse con vaccino nei confronti dei sierotipi 2 e 9

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
CAMPANIA	AV	58.677	54.134	0	0
CAMPANIA	BN	57.415	70.752	0	0
CAMPANIA	CE	171.460	72.040	0	0
CAMPANIA	NA	20.949	8.524	0	0
CAMPANIA	SA	130.355	113.718	0	0
LAZIO	FR	63.139	80.500	339	2
LAZIO	LT	94.404	60.162	1.476	9
MARCHE	AP	17.514	49.563	0	0
MARCHE	MC	23.591	52.079	0	0
MOLISE	CB	33.231	61.000	0	0
MOLISE	IS	14.870	41.000	0	0
UMBRIA	PG	52.490	110.500	0	0
UMBRIA	TR	16.216	39.654	0	0

Tabella 4: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse con vaccino nei confronti dei sierotipi 2 e 4

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
TOSCANA	GR	36.122	261.027	8.616	116.502
TOSCANA	LI	3.800	10.247	1.083	2.612
TOSCANA	LU	7.554	18.550	1.386	3.304
TOSCANA	MS	5.300	14.000	678	5.377
TOSCANA	PI	12.518	53.441	3.866	6.717
TOSCANA	SI	5.953	45.835	1.134	2.871

Tabella 5: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse con vaccino nei confronti dei sierotipi 2, 4 e 16

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
SARDEGNA	CA	34.208	872.674	911	89.336
SARDEGNA	NU	65.995	998.883	1.749	67.115
SARDEGNA	OR	63.079	493.246	2.018	47.768
SARDEGNA	SS	117.031	1.117.575	3.875	324.339

Tabella 6: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse con vaccino nei confronti dei sierotipi 2, 4, 9 e 16

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
ABRUZZO	AQ	20.369	111.567	0	0
ABRUZZO	CH	14.906	34.182	0	0
ABRUZZO	PE	17.605	44.120	0	0
ABRUZZO	TE	25.881	64.525	955	1.600
BASILICATA	MT	23.000	111.000	1.839	15.455
BASILICATA	PZ	68.000	259.500	3.543	16.113
CALABRIA	CS	66.218	207.114	12	0
CALABRIA	CZ	13.975	86.732	0	0
CALABRIA	KR	25.253	86.725	138	0
CALABRIA	RC	38.980	161.953	172	468
CALABRIA	VV	21.700	40.000	0	0
PUGLIA	BA	70.413	96.473	0	0
PUGLIA	BR	9.382	27.311	0	0
PUGLIA	FG	51.624	174.903	2.435	909
PUGLIA	LE	9.616	53.618	0	0
PUGLIA	TA	47.964	46.625	0	0
SICILIA	AG	12.758	126.150	0	901
SICILIA	CL	8.343	75.500	0	0
SICILIA	CT	31.968	117.179	0	0
SICILIA	EN	72.087	152.136	0	0
SICILIA	ME	72.752	184.934	0	0
SICILIA	PA	78.276	205.873	707	524
SICILIA	RG	77.042	27.653	0	0
SICILIA	SR	31.354	43.880	16	0
SICILIA	TP	5.771	96.660	0	0

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Nel periodo 01/01/2004 – 31/03/2004 sono stati esaminati 28.031 animali sentinella in 2.559 aziende. Sono stati effettuati complessivamente 56.055 esami sierologici mediante ELISA e la circolazione virale è stata osservata complessivamente in 118 aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (**Tabella 7**). Nello stesso periodo sono state effettuate complessivamente 2.447 catture (**Tabella 8**). Il risultato della sorveglianza entomologica è riportato di seguito (**Figura 7**).

**Tabella 7: Attività e risultati della sorveglianza sierologica effettuata in Italia.
Periodo 01/01/2004 – 31/03/2004**

REGIONE	SORVEGLIANZA SIEROLOGICA SUGLI ANIMALI SENTINELLA			
	N° aziende esaminate	N° di animali sentinella esaminati	N° di test sierologici (ELISA)	N° di aziende con sieroconversione
ABRUZZO	66	743	1.418	6
BASILICATA	161	1.458	3.634	19
BOLZANO	79	998	1.201	-
CALABRIA	235	2162	2730	52
CAMPANIA	229	1.887	4.228	6
EMILIA ROMAGNA	78	1.138	1.636	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	9	105	110	-
LAZIO	113	1312	2.071	3
LIGURIA	96	1.116	2.281	-
LOMBARDIA	139	2.009	2.446	-
MARCHE	134	1.838	4.175	-
MOLISE	41	473	1.099	2
PIEMONTE	153	2.501	3.118	-
PUGLIA	330	2.652	6.845	14
SARDEGNA	124	876	2.939	13
SICILIA	100	888	1.158	3
TOSCANA	272	2914	8.703	-
TRENTO	-	-	-	-
UMBRIA	106	1.300	3.294	-
VALLE D'AOSTA	14	307	346	-
VENETO	80	1.354	2.623	-
TOTALE	2.559	28.031	56.055	118

Tabella 8: Attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia.

Periodo 01/01/2004 – 31/03/2004

REGIONE	Numero di catture
ABRUZZO	114
BASILICATA	46
BOLZANO	72
CALABRIA	46
CAMPANIA	33
EMILIA ROMAGNA	294
FRIULI VENEZIA GIULIA	73
LAZIO	94
LIGURIA	44
LOMBARDIA	316
MARCHE	91
MOLISE	74
PIEMONTE	230
PUGLIA	97
SARDEGNA	128
SICILIA	0
TOSCANA	161
TRENTO	59
UMBRIA	117
VALLE D'AOSTA	30
VENETO	128
TOTALE	2.247

**Figura 7: Risultati dell'attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia
nel periodo 01/01/2004 – 31/03/2004**

